

TRIBUNALE DI TRANI
DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 EX D.L. 14/2019 CON
RICHIESTA DI OMOLOGA

Il sottoscritto Tondo Roberto, nato a Veglie (LE), il 07/06/1938, C.F. TNRRT38H07L711A, residente in Trani in Corso Vittorio Emanuele n. 87, con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec. filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Trani, in piazza Longobardi n. 22, tel. e fax n. 0883953513,

Premesso

- che l'istante, in relazione alle obbligazioni assunte versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento intende depositare un piano di ristrutturazione dei debiti avendone diritto e requisiti, avvalendosi di una delle procedure di composizione della crisi di cui al menzionato D.L. 14/2019;
- che l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, Egli infatti è un consumatore;
- che veniva nominata, nella veste di professionista facente funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, la dottoressa Bocina Valentina (all. 2);
- che l'istante ha collaborato con l'organismo di composizione della crisi fornendo ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che il gestore nominato, reperite tutte le informazioni doverose, ha consegnato la sua relazione particolareggiata sulla attendibilità e veridicità delle informazioni



fornite ed ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano di ristrutturazione proposto.

Tutto ciò premesso, l'istante come in atti rappresentato e difeso, con l'Avv. Filomena Baldino

PRESENTA

All'Ill.mo Presidente, richiesta di:

1. omologa del piano di ristrutturazione debiti ex art. 70, c. 7 D.L. 14/2019;

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante, e la corresponsabilità dell'Istituto di credito nel determinare il sovraindebitamento dello stesso, per la violazione dell'art. 124 bis del T.U.B., in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza dell'istante, e la corresponsabilità grave del creditore nel generare lo stato di sovraindebitamento in cui si trova l'odierno istante.

Riportiamo di seguito, per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine.

Evidenzio inoltre che nel testo, con riferimento specifico agli allegati del fascicolo telematico, ci sono dei collegamenti ipertestuali che consentiranno, all'organo Giudicante, di verificare gli allegati richiamati, cliccando sopra i collegamenti, e senza dover uscire dal ricorso.

Sommario

1TRIBUNALE DI COMPETENZA	3
2COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE.....	4
3STORIA DELL'INDEBITAMENTO	4
La vicenda.....	5
3.1 Il diritto di abitazione – la normativa europea - la centralità della figura del finanziatore, la sua responsabilità e i decreti di omologa di piano	7
3.2 IL DIRITTO DI ABITAZIONE. LA NORMA EUROPEA E ITALIANA SULLA IMPIGNORABILITÀ	8
4SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. TONDO ROBERTO.....	11



5VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE	16
VIOLAZIONE DELL'ART. 69 DEL CCII.....	16
6ATTIVO DISPONIBILE - PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO.....	22
7VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	22

1 TRIBUNALE DI COMPETENZA

Il sig. Tondo Roberto è residente in Trani (BT), in c.so Vittorio Emanuele, 87, come da certificato di residenza che si allega ([all. 3](#)).

Egli è separato dalla moglie, sig.ra Morleo Rita, come dimostrato dalla allegata documentazione ([all. 4](#)).

In seguito alla separazione con la di Lei coniuge, l'istante decideva di andare a vivere nella medesima città ove il figlio, sig. Tondo Antonio, già viveva sin dal 2020, quindi in Trani, nel medesimo stabile, abitazione diversa.

Preciso sin da subito, perché questa circostanza è fondamentale per comprendere le motivazioni del sovraindebitamento dell'odierno istante, che in favore del figlio del ricorrente de quo, ovvero in favore del sig. Tondo Antonio, veniva già avviata e conclusa, sempre presso codesto Tribunale, una procedura di sovraindebitamento Ig. 3/2012, nello specifico procedura di liquidazione ex art. 14 ter, rubricata al n. [di Rg 7/2022](#)¹, Giudice Delegato dott. Gaetano La Bianca, procedura di cui meglio infra verrà narrato in quanto, *repetita iuvant*, codesta procedura è strettamente collegata al sovraindebitamento dell'odierno istante.

Parleremo, per tanto, in codesto ricorso, spesso delle vicende occorse, e già note a codesto Tribunale, al signor Tondo Antonio, figlio dell'odierno istante, precisando sin da subito che il sovraindebitamento del signor Tondo Roberto (d'ora innanzi per comodità e brevità **RICORRENTE E/O ISTANTE**), è conseguente ai debiti derivanti dalle garanzie riconosciute in favore del figlio.

¹ https://www.tribunaletrani.it/documentazione/D_69545.pdf



2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE.

Come innanzi già accennato, il sig. Tondo Roberto è separato dalla moglie, sig.ra Morleo Rita, già da settembre 2022, come dimostra l'omologa di separazione [allegata\(ALL.4\)](#).

La casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, immobile ove risulta essere stata iscritta l'ipoteca giudiziale da parte della BPP a maggio 2022, in fase di separazione veniva assegnata alla sig.ra Morleo Rita, comproprietaria dell'immobile, tuttavia estranea ai debiti del marito e del di Loro figlio, atteso che Ella non ha mai firmato alcuna garanzia in favore del figlio.

Di fatto l'unico soggetto che risulta essere stato coinvolto nella sottoscrizione della garanzia in favore del figlio, risulta essere solo il sig. Tondo Roberto.

Rileva precisare sin da subito che l'immobile su cui l'istituto BPP iscriveva ipoteca giudiziale a maggio 2022, è di comproprietà dei coniugi, ex art. 228, lg. 151/75, ovvero post riforma del diritto di famiglia.

La riforma del diritto di famiglia prevedeva infatti che, entro il 1977, i coniugi, dissenzienti al regime della comunione dei beni, dovevano esprimere il proprio dissenso ovvero entro due anni dall'entrata in vigore della norma, dissenso mai espresso dai coniugi.

Che i coniugi abbiano aderito al nuovo regime fiscale appare dimostrato anche dalla circostanza che il nuovo immobile acquistato successivamente, un'abitazione di tipo popolare, appartenente alla categoria A/7, veniva acquistato sotto il regime della comunione legale dei beni mai disconosciuta dai coniugi.

Conferma di quanto innanzi detto inoltre, ovvero del consenso all'applicazione del regime di comunione legale dei beni da parte degli ex coniugi Tondo-Morleo, la si rinviene finanche nel ricorso di separazione coniugale depositato, presso il Tribunale di Lecce, nel 2022, ricorso in cui i coniugi hanno confermato di non aver mai espresso il proprio dissenso al nuovo regime applicabile post-riforma e pertanto detto il sig. Tondo, stante la sua incapacità a riconoscere alcunché alla di lui moglie, gli concedeva la sua quota di proprietà.



Precisato quanto sopra, circostanza essenziale al fine di valutare la fattibilità della sottoposta proposta, continuiamo a narrare le vicende occorse all'odierno istante e, soprattutto le sue vicende lavorative.

Il sig. Tondo Roberto ha svolto, per anni, lavoro come dipendente, e non ha mai contratto debiti personali che non siano stati diligentemente saldati.

Purtroppo, tuttavia, nel 2006 veniva coinvolto da un istituto di credito, nello specifico dalla Banca Popolare Pugliese, nei debiti del figlio, sig. Tondo Antonio, piccolo imprenditore che oggi, in seguito alla chiusura della sua attività, risulta essere dipendente part time presso una società.

In uno specifico capitolo dedicato a questo argomento, parleremo del mutuo concesso dall'istituto di credito Banca Popolare Pugliese, al figlio dell'odierno ricorrente, e parleremo inoltre della fideiussione richiesta all'odierno ricorrente dall'istituto di credito, ma soprattutto analizzeremo la responsabilità ex art. 69, c. 3, CCII, del medesimo istituto di credito.

In questo capitolo invece ci concentreremo sui redditi dell'istante al fine di comprendere la sostenibilità del piano che si va a proporre, e l'insostenibilità dei debiti sorti, per responsabilità altrui, con l'istituto di credito.

L'odierno ricorrente è titolare, attualmente, di una pensione di circa €1.200,00 ([all. 5 rendicontazione pensione](#)).

L'istante, attualmente, non convive con alcuno, come dimostrato dallo stato di famiglia che si allega, quindi forma nucleo familiare a sé ([all. 6](#)).

Il ricorrente possiede, oltre alla sopra riportata pensione, un immobile in comproprietà con la sig.ra Morleo Rita, nel comune di Veglie, provincia id Lecce, con relativa pertinenza, nella misura pari al 50% dello stesso come innanzi già precisato

Possiede inoltre un altro immobile, sempre in comproprietà con la di Lui coniuge, e sempre nel comune di Veglie.

La casa coniugale, in fase di separazione, di proprietà di entrambi i coniugi, rimaneva nella disponibilità esclusiva dell'ex coniuge, sig.ra Morleo Rita, a cui veniva riconosciuto inoltre, sempre in fase di separazione, il diritto di usufrutto sulla stessa (cfr. Decreto di omologa di separazione [all. 4](#)), soprattutto in conseguenza della responsabilità del sig. Tondo nella separazione tra i coniugi.



3 STORIA DELL'INDEBITAMENTO

La storia dell'indebitamento dell'odierno ricorrente, come innanzi già accennato, è strettamente collegata al sovraindebitamento del figlio, sig. Tondo Antonio.

Infatti, l'unico debito determinante lo stato di squilibrio economico finanziario in cui l'odierno istante oggi si trova, è proprio il debito con la Banca Popolare Pugliese creditrice, nei confronti dell'istante, a titolo di garanzia concessa, fideiussione omnibus, per obbligazioni presenti e future prestate in favore del figlio nel 2006.

Si legge nel contratto di fideiussione, *per obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato*, quindi debitore nei confronti di terzi non per obbligazione diretta.

3.1 La vicenda.

Nel 2006, all'odierno ricorrente, veniva imposta/richiesta, dalla Banca Popolare Pugliese, la sottoscrizione di un contratto di mutuo, intestato al figlio, Tondo Antonio, che prevedeva tuttavia un vincolo di solidarietà ed indivisibilità del garante intervenuto nel contratto di mutuo.

D'ora in poi, nel proseguo del ricorso, sarà inevitabile fare costanti richiami, e finanche riportare, alcune parti del ricorso già omologato presso codesto Tribunale, ricorso relativo alla posizione del figlio dell'istante, destinatario, *repetita iuvant*, di un decreto di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex lg. 3/2012 (RG 7/2022, [all. 7](#)), al fine di fornire all'organo Giudicante tutti gli strumenti utili per valutare la meritevolezza dell'istante e la responsabilità della Banca nel sovraindebitamento del ricorrente.

Già molto veniva evidenziato, nel ricorso relativo al figlio, sulla posizione particolare del sig. Tondo Antonio, figlio dell'istante, con la Banca Popolare Pugliese, e già veniva messa in risalto, nel precedente ricorso, la **grave responsabilità della Banca Popolare Pugliese nell'aver concesso un mutuo violando numerose norme, tra cui l'art. 69 c.3, CCII, l'art. 124 bis del T.U.B., ed anche numerose norme europee previste in materia di finanziamento ed in tema di garanzie.**



Vedremo in seguito, in maniera più dettagliata, in uno specifico capitolo (cap. 5), che il finanziamento che ha generato lo stato di sovraindebitamento in cui oggi l'istante si trova, non sarebbe mai dovuto esser concesso!!!

La vicenda

Nel 2006 la Banca Popolare Pugliese concedeva, al figlio dell'odierno istante, un mutuo obbiettivamente ed oggettivamente insostenibile, ed inoltre, contro ogni logica e contro ogni normativa europea sulla tutela del mercato finanziario, coinvolgeva un terzo estraneo come garante, con vincolo di solidarietà ed indivisibilità, per un debito oggettivamente non rimborsabile.

Da precisare preliminarmente che tra l'odierno istante e la Banca Popolare Pugliese pende, ancora oggi, una causa di appello avverso il decreto ingiuntivo emesso nel 2013 dal Tribunale di Lecce, sent. n. 845/2022, appello RG 627/2022, prossima udienza 18/09/2024, appello in cui chiaramente viene messa in discussione sia la validità della sottesa fideiussione firmata dall'istante, che il *quantum* richiesto dalla Banca creditrice. Sul punto "fideiussione" molti aspetti sarebbero da approfondire, tuttavia mi limito ad evidenziare che costante giurisprudenza ormai è unanime nel considerare nulle tutte le fideiussioni omibus e/o firmate secondo lo schema ABI, come appunto quella firmata dall'odierno istante in favore del figlio.

Siamo, ad ogni buon conto, consapevoli della circostanza che nella procedura che oggi ci occupa nulla rilevala in merito alla validità e/o nullità della fideiussione firmata dal ricorrente, piuttosto ciò che rileva nel sottoposto piano di ristrutturazione dei debiti, è verificare: **I)** se vi sia stata **responsabilità** dell'istituto nel concedere il finanziamento ex art. 69, CCII e, di contro, laddove una responsabilità venga ravvisata nei confronti dell'Istituto di credito, **troverà pacifica applicazione l'art. 69, c. 2 CCII** ; **II)** la **convenienza** del piano di ristrutturazione debiti sottoposto;

Con riferimento al secondo punto innanzi indicato, ricordo infatti che, ex art. art. 69 c.2, D.L. 14/2019: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, NON PUÒ PRESENTARE OPPOSIZIONE O RECLAMO IN SEDE DI OMOLOGA PER CONTESTARE LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA".



Altro aspetto che ritengo rilevante da evidenziare in codesta procedura è la circostanza che l'istituto di credito oggi opposto, Banca Popolare Pugliese nella fattispecie, nonostante vi sia ancora pendenza tra le parti di un ricorso in appello, iscriveva ipoteca sull'intero immobile in comproprietà del ricorrente, certamente con l'obbiettivo di avviare con celerità una procedura esecutiva contro il medesimo immobile pur trascurando la convenienza economica di tali procedure esecutive, soprattutto in presenza di comproprietà dell'immobile, ed altresì iscriveva ipoteca per l'intero debito riportato nel D.I., trascurando invero le somme medio tempore già riscosse dal medesimo istituto.

Sul punto "diritto di abitazione e tutela della prima casa", non posso esimermi dal riportare di seguito copiosa giurisprudenza Europea ed Italiana che si è formata sul punto la cui ratio è la tutela del consumatore e della sua abitazione, da un irresponsabile atteggiamento di erogazione del credito, pur in assenza dei requisiti oggettivi legittimanti la concessione del finanziamento.

3.2 Il diritto di abitazione – la normativa europea - la centralità della figura del finanziatore, la sua responsabilità e i decreti di omologa di piano

Le dimensioni macroscopiche del problema relativo ai pignoramenti delle prime case, superano il perimetro nazionale e riguardano l'intero Orizzonte europeo.

Questo è il motivo per cui **è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.**

L'analisi del fenomeno ha costretto l'Unione Europea a sacrificare in parte il principio di autoresponsabilità del consumatore per tutelare gli interessi dello stesso.

Già la Direttiva 2008/48/CE, aveva attribuito centralità al soggetto finanziatore destituendolo dal semplice ruolo di informatore sui rischi dell'indebitamento e, per converso, assegnandogli un ruolo per certi versi decisionale.



La Comunità europea ha scelto di gravare l'operatore del credito **di responsabilità in ordine alle conseguenze dannose che potrebbero conseguire ad una asimmetria informativa**, ed altrettanto ha fatto il CCII, che ha reso centrale la figura dell'intermediario finanziario che in maniera irresponsabile eroga il finanziamento, sanzionandola, ed inibendo loro ogni forma di reclamo e/o opposizione in sede omologa del piano proposto.

La predetta normativa ha aperto una frontiera che contempla la responsabilità del creditore nella causazione del sovraindebitamento, e molti Tribunali stanno già applicando la normativa, nonché le sanzioni in essa previste, falciando crediti, finanche privilegiati, per grave responsabilità dell'istituto di credito (cfr. ex multis Trib. di Ascoli Piceno, Napoli e Trani allegati e innanzi, nel dettaglio, meglio riproposti).

Il CCII, prima di esso la legge 3/2012, ai fini della omologazione del Piano di ristrutturazione del debito, si surroga ad una inesistente disciplina che dovrebbe sanzionare la scorrettezza o superficialità dell'erogatore del credito falciando il credito. A tutela dei consumatori sovraindebitati si pone inoltre anche la Direttiva Europea 2014/17/UE.

La predetta Direttiva, sull'argomento "*direttiva mutui*" ha rilevato la sua bivalenza "*perché normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di prevenzione dei consumatori da sovraindebitamento con una sostanziale ri-regulation del settore*"².

Con particolare riferimento al **pignoramento in danno dei consumatori** la direttiva europea, inoltre, specifica quanto segue: "*Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di*

² [\[1\]](#) Pagliantini, statuto delle informazioni e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali



dare avvio a procedure di pignoramento . Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengono conto delle circostanze concrete dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spesa in sostentamento.”

Si legge inoltre nel terzo “considerando” della medesima direttiva 17/2014/Ue che **il comportamento irresponsabile degli intermediari creditizi ha finito, negli ultimi anni, per «mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico»³.**

Nel caso che ci occupa invece, da parte dell’Istituto di credito, ogni norma per la tutela europea del consumatore è stata disattesa, e altresì **non è stato neanche attivato alcuno strumento di salvataggio** quanto il debitore principale del sotteso credito per cui oggi si discute, è andato in una severa crisi di sovraindebitamento.

Questo è il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

3.3 IL DIRITTO DI ABITAZIONE. LA NORMA EUROPEA E ITALIANA SULLA IMPIGNORABILITÀ .

La Corte di giustizia europea ha posto un freno alle Banche dichiarando l'impignorabilità della prima casa (causa numero C-34 /13). L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di seguito semplicemente “Carta” così recita :"
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazione.”

Nell’art. 38 è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, e l'articolo 47 prevede che **ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto dell'Unione**

³ <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5002&mn=3>



siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

La Corte ha più volte dichiarato che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad **aderire alle condizioni predisposte dal professionista o Istituto bancario, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.**

Da aggiungersi che il consumatore ha una posizione di grave inferiorità anche nelle procedure esecutive che, una volta avviate, difficilmente trovano una soluzione transattiva e/o interlocutorie, seppur vengono fatte proposte migliorative da parte del creditore, e ciò arreca un grave ed irreparabile danno non solo al creditore, che dalla esecuzioni forzate ricava, nella maggior parte delle volte, un prezzo veramente esiguo rispetto a quello che è il prezzo di mercato stimato dai periti delle esecuzioni degli immobili stessi, considerando che essi creditori, dalla vendita forzata, ricaveranno poi degli importi che a mala pena copriranno il loro credito.

Predette procedure esecutive sono inoltre lesive anche e soprattutto per i debitori medesimi che vengono cacciati dalle proprie abitazioni al fine di consentire che esse siano poi rivendute a dei prezzi vili e ciò senza tuttavia liberarsi del debito. Nella su richiamata sentenza europea, in verità ormai giurisprudenza costante della Corte Europea, si fa riferimento al principio **di leale cooperazione**, ora sancito nell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ciò che viene richiesto dall'Europa è che gli stati membri vigilino per il rispetto di una leale cooperazione e che non vengano adottate dalla Banca le così dette clausole abusive come accaduto nel caso che oggi ci occupa.

Particolare importanza riveste il procedimento di esecuzione che abbia ad oggetto il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore.

La perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori (sent. Aziz EU:C:2013:164, punto 61), ma pone i familiari del



consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata (vedi in tal senso ordinanza del presidente della Corte EU:C:2014:1388, punto 11).

TALVOLTA PERSINO INGIUSTA cfr. il caso, ormai noto a tutti, dell'imprenditore Bramini, fallito a causa delle banche e dello Stato, che ha perso la sua abitazione ed è stato sfrattato dalla stessa, prima ancora che la procedura esecutiva potesse terminare, e tutto questo per un debito irrisorio con le Banche, pur avendo egli un credito rilevante con lo stato.

Caso Bramini caso così clamoroso ed ingiusto che ha portato alla modifica dell'art. 560 del c.p.c.

Fallito per poche migliaia di euro pur vantando un credito nei confronti dello stato pari a 4 mln di euro.

L'intervento doveroso per la tutela dell'abitazione è stato parallelo. È intervenuta sul tema del diritto di abitazione sia la **Corte europea** dei diritti dell'uomo, dichiarando che la **perdita dell'abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto e al rispetto del domicilio** e chiedendo inoltre che qualsiasi persona che rischi di essere vittima di tali ingiustizie deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura (v. Sentenze Corte EDU, McCann c. Regno Unito, n. 19009/4, § 50, CEDU 2998, e Rousk c. Svezia, n. 27183, § 137), ma dall'altro lato è intervenuto anche il parlamento Italiano, grazie al caso eclatante ed ingiusto dell'imprenditore Bramini, vittima della burocrazia Italia, che ha portato fino alla modifica importantissima della norma del codice civile.

Nel diritto dell'Unione, ma non solo in esso, il diritto all'abitazione è **un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta**, e nella nostra costituzione invece il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 nonché in diverse sentenze della Consulta:

- *"è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione"* (n. 49/1987);
- *"Il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione"* (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);



- "il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
- "Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso" (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
- "indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (sentenza n. 252 del 1983)

Il diritto di abitazione viene garantito finanche alle persone meno abbienti, affidando loro case della edilizia pubblica.

Inoltre, art. 38 della Cost. "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."

Art. 4 della Cost. *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).*

La Corte europea, con riferimento particolare alle conseguenze che comporta l'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, ha già sottolineato l'importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori al fine di sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 59).

Si legge nella sentenza: "La possibilità, per il giudice nazionale competente di adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita, sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per far cessare l'applicazione di clausole abusive".

4 SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. TONDO ROBERTO



Fatta questa breve digressione, continuiamo ad analizzare la posizione dell'odierno istante.

Come innanzi già detto l'unico debito che ha generato, nel sig. Tondo Roberto, la crisi da sovraindebitamento, è il debito contratto la Banca Popolare Pugliese per fideiussione omnibus concessa in favore del figlio.

Questo lo si rileva anche nella CR, nonché c/o tutte le banche dati note, ove è evidente che l'unico debito segnalato è quello relativo alla garanzia rilasciata in favore del figlio, sig. Tondo Antonio (cfr. Cap. 2 cpv. 3).

Oltre questo debito, si registrano solo piccole pendenze con il Comune di Veglie (LE), ed il comune di Bargagli (GE) pendenze riportate nella sottostante tabella.

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo	ammissione al passivo
Banca popolare Pugliese *	Garanzia personale Concessa	Ipoteca iscritta per sentenza	143.765,70€*	74.876,28€
Comune di Veglie		Privilegio mobiliare	1.871,00€	1.871,00€
Comune di Bargagli		Privilegio mobiliare	1.250,08€	1.250,08€
Multa stradale		chirografario	101,50€	101,50€
TOTALE			146.988,28 €	78.098,86 €

***Banca Popolare Pugliese: somma** riportata nella certificazione del credito trasmessa al gestore della crisi di impresa, nominata per la procedura de quo.

Questa somma tuttavia, rileva evidenziare, è comprensiva, nei confronti del sig. Tondo Antonio, di euro **47.292,79** di interessi di mora che, a parere della scrivente sono da **qualificarsi come chirografari**, oltre spese di giustizia per euro 11.672,96. La causa tra le parti, ancora pendente, partiva da una opposizione al D.I. N. 1019/2013, richiesto presso il Tribunale di Lecce, conclusa poi con sentenza n. 845/2022 (causa civile RG 7243/2013). Oggi oggetto di appello. La banca, sulla base del sopra riportato decreto e



della conseguente sentenza, iscriveva, a maggio c.a., ipoteca sull'immobile cointestato agli ex coniugi, immobile nel comune di Veglie, in provincia di Lecce.

A tal proposito, tuttavia, è doveroso precisare che la Banca Popolare pugliese, iscriveva ipoteca sulla base del credito dichiarato e richiesto nel 2013 nel decreto ingiuntivo, somma confermata nella successiva sentenza.

Tuttavia l'istituto di credito, al momento della iscrizione ipotecaria, trascurava, di decurtare, dalla sopra riportata cifra, quanto, medio tempore, Essa aveva già incassato grazie alla vendita in asta dell'immobile del figlio dell'istante.

Altresì non rendeva edotta, di tale circostanza (ovvero delle maggiori somme medio tempore incassate per il medesimo credito richiesto sia al debitore principale che al garante), né il difensore del garante, odierno ricorrente, e tanto meno si premurava di dichiararlo nelle sue comparse conclusionali depositate nel 2021 nel fascicolo di parte avverso l'opposizione al D.I. emesso (ricordando che la procedura esecutiva contro il figlio si era già conclusa nel 2017. Il piano di riparto veniva predisposto il 21/11/2017).

Solo nella domanda di ammissione al passivo della procedura riguardante il figlio, liquidazione ex art. 14 ter lg. 3/2012, la Banca dichiarava il suo effettivo residuo credito che è pari solo ad euro [74.876,28](#) e giammai pari ad euro 126.535,19 (allego pec relativa alla domanda di ammissione al passivo [Pec allegata](#)) oggi somma nuovamente lievitata, in conseguenza alle ulteriori spese richieste per interessi di mora e altre spese.

Rilevo inoltre che anche nella precedente procedura di sovraindebitamento già conclusa, ovvero la liquidazione aperta in favore del figlio, l'istituto di credito non ha mai riscontrato ad alcuna richiesta di certificazione richiesta dal gestore.

Di fatti la liquidazione si apriva con un debito presunto in favore della banca e mai accertato.

Altresì non ha risposto allo scrivente avvocato che, con insistenza, ha più volte richiesto la trasmissione dei titoli legittimanti la partecipazione al passivo.

Quindi, ed in conclusione, MI È D'OBBLIGO RIMARCARE CHE IL DEBITO PER CUI BANCA POPOLARE PUGLIESE RISULTA ESSERE ANCORA CREDITRICE DELLE PARTI, QUANTO MENO NELLA SUA PARTE PER



CUI GODREBBE DI PRIVILEGIO, SAREBBE PARI AD €74.876,28, e non le somme riportate in sentenza e/o nella certificazione del credito trasmessa al gestore, atteso che esse sono comprensive di oltre 46.000,00 di interessi di mora che, pacificamente, sono crediti chirografari.

Altresì rileva evidenziare che la maggior parte del maggior credito richiesto già veniva recuperato dalla Banca, dalla procedura esecutiva portata a termine contro il figlio.

Ritengo ictu oculi provato che ci sono delle incongruenze tra il debito richiesto con decreto ingiuntivo al garante, e quello richiesto al debitore principale, il quale ultimo, risulta essere inferiore, e non di poco, rispetto del credito richiesto al garante.

Altrettante incongruenze ci sono tra la domanda di insinuazione al passivo nella procedura di [liquidazione](#) già conclusa in favore del figlio, debitore principale nel rapporto di cui oggi è causa, e quanto oggi la banca ritiene di poter richiedere al garante. Preciso quanto sopra, e tornando ad analizzare i debiti del sig. Tondo Roberto, vi è da aggiungersi altresì, ai predetti debiti, come in tabella già specificati, i compensi dello scrivente Avvocato nonché il compenso del gestore nominato pari a:

- € 4.000,00, oltre IVA in favore dell'OCC per euro 4.880,00€ (acconti già versati per euro 1.240,00 oltre IVA. Residuo ancora da versarsi €3.366,00 compreso IVA;
- € 4.000,00, oltre oneri accessori e CPA per lo scrivente Avvocato, da porsi in prededuzione solo nella misura pari al 75% come per legge, con rinuncia espressa del residuo credito non soddisfatto.

Sempre sul debito riportato dall'Istituto di credito, Banca Popolare Pugliese, nel suo decreto ingiuntivo, sono doverose ulteriori puntualizzazioni.

Ricordo, sempre in merito al credito della banca, che l'istituto di credito nel 2006 erogava, al figlio del ricorrente, la corrispondente cifra pari €149.000,00, finalizzata all'acquisto dell'immobile adibito a locale commerciale.

Nel 2013 l'istituto di credito, a seguito della sospensione del pagamento del mutuo da parte del mutuatario, avviava parallelamente, come è prassi:



I) la causa contro il ricorrente, quindi contro il garante, notificando allo stesso il D.I. n. 1019/2013, confermato in primo grado nella causa di opposizione, ed ora in appello (RG 627/2022);

II) la procedura esecutiva contro il debitore principale, pignorando l'immobile acquistato grazie al finanziamento concesso dalla BPP, procedura esecutiva conclusa, e recante n. 878/2013 RGE.

La procedura esecutiva del locale commerciale si concludeva nel 2017, e la banca incassava, dalla ridetta procedura, l'equivalente somma pari ad **€57.831,61**.

Ma altresì l'Istituto di credito, Banca Popolare Pugliese, a fronte di €149.000,00 effettivamente erogati al sig. Tondo Antonio nel 2006, sino al 2017, anno in cui si concludeva la procedura esecutiva pendente, incassava dal debitore le seguenti somme:

➤ **€ 66.538,61** corrispondenti alle 59 rate pagate da parte mutuataria (cfr. Piano di ammortamento mutuo [all. 8](#))

➤ **€ 57.831,61** somme ricavate a conclusione della procedura esecutiva avviata contro il figlio (€66.367,23 il valore di aggiudicazione all'asta di quello stesso immobile. [All. 9](#));

Quindi la Banca Popolare Pugliese nel totale, a fronte di €149.000,00 effettivamente erogati, al netto delle spese doverose per l'erogazione del mutuo, ha già pacificamente ed indiscutibilmente recuperato l'equivalente somma pari ad €132.905,83.

Ritengo inoltre che l'Istituto di credito sia consapevole che la fideiussione, fatta firmare dall'odierno ricorrente, sia pacificamente nulla, e ritengo anche che esso istituto sia a conoscenza, inoltre, che la Corte Di Giustizia Della Unione Europea, con un provvedimento del 17 maggio 2022 ha specificato che: *“Anche se il fideiussore consumatore non ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti il Giudice dell'esecuzione:*

1) la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie (ad esempio perché conforme al famigerato schema ABI del 2003, o per assenza di trattativa bilaterale sulle



clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.) al fine, ovviamente, di liberarsi dal vincolo verso il creditore;

2) tanto può fare anche se la garanzia e il decreto ingiuntivo non opposto siano anteriori al 2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia (cui poi ha fatto eco la Cassazione) procedesse a chiarire quando il fideiussore sia qualificabile quale Consumatore;

3) la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice dell'esecuzione; qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all'asta, il Consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno⁴

Sul punto "fideiussioni" inoltre è utile precisare che la Corte di giustizia UE ha chiarito che «*il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE, in tema di clausole vessatorie*» (cfr. ordinanza 14/09/2016 - Causa C-534/15; in precedenza anche l'ordinanza del 19/11/2015, causa C-74/15), definizione a cui hanno aderito numerosi altri Tribunali, *ex multis* Rovigo, Reggio Emilia, Trani, Napoli e tanti altri.

Ho ritenuto invero utile precisare questa ulteriore circostanza, ovvero le maggiori somme incassate dall'istituto di credito rispetto al credito effettivamente erogato a parte mutuataria e riportato in decreto, atteso che se è vero, come è vero, che la normativa sulla concessione del credito prevede che parte mutuataria non si debba arricchire ai danni dell'istituto di credito erogante il finanziamento - cfr. provvedimento della Banca d'Italia, del 2 maggio 2005, n. 55, pag. 6 punto 32 - altrettanto vero è che per lealtà e correttezza, come previsto da copiosa normativa europea, per la tutela del credito e dello stesso mercato creditizio, **non dovrebbe arricchirsi neanche l'Istituto di credito ai danni del consumatore finale**, abusando nella concessione del credito, pur in assenza dei requisiti oggettivi del merito creditizio, coinvolgendo, in un debito/finanziamento che mai sarebbe dovuto essere concesso, terze persone estranee al mondo finanziario e

⁴ [CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UNIONE EUROPEA, 17 maggio 2022 – È POSSIBILE CONTESTARE AVANTI IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, LA NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAL CONSUMATORE ANCHE IN CASO DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO – Studio Legale Avvocato Dario Nardone \(studiolegalenardone.it\)](#)



che ignorano il significato : I) di merito creditizio; II) e/o il significato di sostenibilità del mutuo.

Ed inoltre ritengo di non dover essere corretta se affermo che l'Istituto di credito, pur essendo rientrato pacificamente quasi dell'intero importo erogato, oggi probabilmente intende procedere finanche contro l'immobile in comproprietà del ricorrente e di abitazione dell'ex coniuge del ricorrente, o non si spiegherebbe l'iscrizione di ipoteca sull'immobile dell'istante, per l'importo corrispondente al decreto ingiuntivo emesso nel lontano 2013, importo che non tiene affatto in considerazione le maggiori somme medio tempore incassate dalla Banca dalla procedura esecutiva conclusasi nel 2017.

Ma vi è dipiù da evidenziare in codesto ricorso a parere dello scrivente.

È doveroso infatti, per la sottoscritta, sottolinearne anche la circostanza che la Banca Popolare Pugliese, a seguito dell'avvio della procedura ex lg. 3/2012 che vedeva, nella qualità di debitore istante/ricorrente, il figlio dell'odierno ricorrente, quindi nella procedura già avviata in favore del sig. Tondo Antonio e conclusasi con il provvedimento rubricato al n. R.G. 7/2022, veniva contattata numerose volte e sollecitata altrettante volte dal gestore nominato, nell'altra procedura conclusa, quindi dalla dott.ssa De Ceglie, al fine di ottenere una celere circolarizzazione del credito vantato nei confronti del debitore principale, tuttavia esso Istituto, quindi Banca Popolare Pugliese, non ha mai inteso rispondere né al gestore nominato, altrettanto ometteva di rispondere al gestore oggi nominato per codesta procedura (riporto nuovamente in nota, per comodità, la procedura già omologata, RG n. 7/2022⁵ ed allegata al presente ricorso. Cfr. All. 7)

È forse opportuno sottolineare inoltre che l'odierno ricorrente, prima di avviare codesta procedura, contattava la banca numerose volte, anche per il tramite dello scrivente avvocato, per tentare un accordo bonario tra le parti, e questo avveniva già nel 2020, tuttavia l'istituto ometteva anche di dare riscontro alla sottoposta proposta, e da qui l'urgenza e la necessità di avviare, anche in favore dell'odierno ricorrente, la medesima procedura di sovraindebitamento già avviata in favore del figlio, con il fine ultimo di salvare l'abitazione in comproprietà della di lui ex coniuge.

⁵ https://www.tribunaletrani.it/documentazione/D_69545.pdf



5 VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE. VIOLAZIONE DELL'ART. 69 DEL CCII

Nel nuovo CCII, entrato in vigore solo il 15 luglio u.s., è diventato determinate, al fine dell'omologa di un piano di ristrutturazione del debito, valutare la responsabilità dell'istituto di credito nell'erogare i finanziamenti.

Ed è questo che di seguito esamineremo.

Bene, nel caso che ci occupa, non temo di essere smentita se affermo che l'istituto di credito, menzionato in epigrafe, ha violato, e privato di ogni significato, le più banali norme previste persino dal T.U.B., oltre che dalla normativa europea e dal CCII, per la tutela del mercato creditizio, ed in particolare ha violato l'art. 124 bis del T.U.B..

La Banca Popolare Pugliese, infatti, nel caso che oggi ci occupa, ometteva di valutare il merito creditizio del richiedente il mutuo fondiario, ed altresì coinvolgeva in un finanziamento, **che mai sarebbe dovuto essere stato concesso**, un consumatore, con un vincolo di solidarietà ed indivisibilità del mutuo fondiario, consapevole tuttavia che il mutuo che stava erogando era di fatto **INSOSTENIBILE!!!**

Riporto di seguito quanto già evidenziavo nel ricorso del sig. Tondo Antonio, *repetita iuvant*, debitore principale del sotteso mutuo, finanziamento che purtroppo ha portato anche l'odierno istante ad una crisi irreversibile da cui non potrà uscire se non con l'ausilio della normativa prevista in favore dei consumatori indebitati e del Giudice che verrà delegato in codesta procedura.

Pag. 19 e ss. del ricorso RG 7/2022, già omologato (cfr. **all.7**): *“L' Istituto, BPP; concedeva un mutuo fondiario per euro 149.000,00 a marzo del 2006.*

Si può dedurre che, per aver concesso il mutuo a marzo, l'istruttoria fosse stata avviata mesi prima.

Supponiamo, senza timore di essere smentiti, che nella migliore delle ipotesi, fosse stata avviata a gennaio di quello stesso anno (invero le istruttorie hanno durata minima e variabile di almeno 6 mesi, quindi certamente veniva avviata nel 2005).



È chiaro che al momento dell'avvio dell'istruttoria il reddito di riferimento del sig. Tondo era quello del 2004, dichiarazione dei redditi anno 2005.

Ricordo a me stessa che la dichiarazione dei redditi non sono pronte sino a giugno dell'anno successivo.

Ad ogni modo, e tutto a voler concedere, valutiamo entrambi gli anni di riferimento e verificiamo se, dalla simulazione del merito creditizio, quindi della sostenibilità della rata di mutuo concordata, per il sig. Tondo il mutuo risultava sostenibile.

Ricordo che le rate mensili erano pari ad €1.200/1.300,00 quindi considerando il minimo della rata di €1.200,00 la spesa annua del mutuo era pari ad €14.400,00.

Nello specchio sotto riporto i dati utili al fine di verificare il merito creditizio del sig. Tondo.

<i>Costo mutuo annuo 2006</i>	<i>Reddito anno 2005. (redditi anno 2004)</i>	<i>Reddito anno 2006 (redditi anno 2005)</i>
<i>€14.400,00</i>	<i>€4.641,00</i>	<i>€13.110,00</i>

Ritengo provata la responsabilità della Banca e l'insostenibilità del mutuo.

Ma invero quest'aspetto, quindi l'insostenibilità del mutuo, veniva finanche evidenziato nel procedimento in opposizione al D.I, ed anche in [appello](#).

Evidenzio che i dati indicati in tabella sono i redditi lordi di impresa, importi a cui, la Banca ne è ben consapevole, vanno sottratte le tasse e imposte d'anno.

Chiaro che, essendo la Banca certa che il mutuo che stava erogando di fatto era insostenibile, coinvolgeva un consumatore estraneo all'attività del mutuatario nel contratto di mutuo, ovvero coinvolgeva il padre del mutuatario, creando, tra il debitore principale ed il debitore per garanzia concessa, ovvero l'odierno ricorrente, un vincolo di solidarietà ed indivisibilità del sotteso debito poi richiesto.

A parere dello scrivente, nel caso che oggi ci occupa vi è stato un abuso nella concessione del credito nei confronti di un piccolo imprenditore che mai avrebbe potuto sostenere oggettivamente quel mutuo!!!



Chiara dunque la responsabilità del creditore nel generare lo stato di insolvenza dei debitori, in questo caso IL sovraindebitamento sia del debitore principale, quanto del garante coinvolto.

È chiaro che non è obbligo del terzo intervenuto in garanzia fare accertamenti in merito alla sostenibilità del mutuo, perché questo è compito precipuo dell'Istituto di credito e/o di qualunque intermediario bancario, che dovrebbe investigare sulle difficoltà economiche e finanziarie del richiedente il finanziamento ed interrogare tutte le banche dati per verificare la finanziabilità del ricorrente, oltre che analizzare le dichiarazioni dei redditi per comprendere la sostenibilità di un mutuo concesso.

Chiaramente, ed era facile intuirlo, il sig. Tondo Antonio, figlio dell'odierno istante, dopo poco aver chiesto, ed aver anche ottenuto, il mutuo per l'acquisto dell'immobile, falliva per insostenibilità dello stesso, ed ometteva di pagare lo Stato e chiaramente anche altre banche.

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, con riferimento ai contratti di fidejussione, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea sopra richiamate, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto **è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto**⁶,"(cfr. all. 10).

Nel caso che ci occupa la BPP è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato nel garante., odierno istante

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: ***“Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obbiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del***

⁶ La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il **sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.**



richiedente il finanziamento” ed ancora: “Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento⁷.”.

Nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna tutela né del soggetto finanziato, quindi del sig. Tondo Antonio, che di lì a poco, per insostenibilità dei debiti assunti, chiudeva la sua partita IVA, tanto meno vi è stata tutela del garante.

Ma altrettanto l’istituto di credito non ha tutelato neanche il mercato creditizio.

Tuttavia la Banca, ed è bene ancora ricordarlo, nonostante abbia recuperato già quasi l’intera somma erogata al debitore principale, come innanzi già dimostrato: I) ometteva di dichiarare, nella procedura pendente tra le parti di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, le maggiori somme già riscosse da altra procedura esecutiva nel 2017/2018; II) iscriveva ipoteca sulla base del valore del decreto ingiuntivo emesso e confermato in primo grado, seppur nella consapevolezza di aver già incassato, medio tempore, ulteriori e maggiori somme.

Un’importante ordinanza della Corte di cassazione ha dichiarato che il **creditore, a pena di liberazione del fideiudente, ha l’obbligo di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore.**

Si tratta del provvedimento n. 32774/2019⁸, che ha avuto origine da una vicenda molto simile a quella che oggi ci occupa.

Si legge nella ordinanza: ***“Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto.*** Ed invero, l’ipotesi contemplata dalla norma di cui all’art. 1956 c.c. - con la quale si dispone che ***il creditore che, senza speciale***

⁷ <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/21031#gsc.tab=0>

⁸ <https://www.studiocataldi.it/articoli/39892-senza-approvazione-del-maggior-credito-al-garantito-il-fideiussore-e-libero.asp>



*autorizzazione del fideiussore per un'obbligazione futura, **abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa** - vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo."*

Bene, con malcelato imbarazzo riporto i fatti ed i termini per quelli che appaiono, e per come già riportai nel ricorso di liquidazione, ex art. 14 ter lg. 3/2012, RG 7/2022.

Nel 2009 il sig. Tondo Antonio, debitore principale del sotteso mutuo concesso, chiedeva alla Banca BPP di sospendere il mutuo, attesa ormai l'insostenibilità delle rate, sospensione che gli veniva concessa dalla BPP consapevole della insostenibilità del mutuo ed a conferma della circostanza che questa condizione era a loro già nota (cfr. [all. 8](#) piano di ammortamento del mutuo).

In quella circostanza ritengo che Banca Popolare Pugliese avrebbe dovuto inviare una raccomandata al garante per l'intervenuta difficoltà economica, **persino dichiarata**, dallo stesso debitore.

Nulla!!!

In seguito inoltre, ovvero quando sull'immobile, già oggetto di mutuo fondiario con relativa ipoteca iscritta, venivano trascritte altre ipoteche, da parte di altri istituti di credito, nella specifico da parte della Banca Sella, ed altra ipoteca iscritta in favore dello Stato, Banca Popolare di Puglia, ha omesso, anche in questo caso, di tutelare il fideiussore, ed ometteva di notificare al garante le criticità intervenute dopo l'erogazione del mutuo, seppure, e questo aspetto è sempre bene precisarlo, le difficoltà di restituzione del prestito c'erano già prima, ovvero già al momento dell'erogazione del mutuo.

Specificato quanto sopra, allo scrivente avvocato apparrebbe che nel caso che ci occupa, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, **OVVERO ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE DOVREBBE ESSERE PRECLUSA OGNI**



POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OPPOSIZIONE E/O RECLAMO IN CASO DI AUSPICATA OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (allego alla presente istanza un decreto di omologa in tal senso).

Articolo 69, c.3, CCI: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Nel caso che ci occupa l'indebitamento del debitore principale era persino maggiore della rate accordate (cfr. Capitolo 5 pag. 20 e ss. del presente ricorso)

Ed ancora, l'articolo 69 c.2, D.L. 14/2019 stabilisce che: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Ritengo che entrambe le norme, nella fattispecie che oggi ci occupa, trovino applicazione.

6 ATTIVO DISPONIBILE - PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO.

Tutto quanto sopra precisato e analizzato, la proposta di ristrutturazione del debito che il sig. Tondo Roberto, con codesto ricorso, intende sottoporre al G.D., e per esso al creditore, è la seguente.

Ricordando che l'istante è titolare di una pensione di circa € 1.200,00, il ricorrente propone il seguente attivo.

- ✓ €10.000,00 una tantum, considerando i cospicui risparmi che l'odierno ricorrente ha sul suo conto corrente, risorse che il sig, Tondo Roberto è disposto a mettere



a disposizione della procedura in favore di tutti i creditori, riservando per sé, e per far fronte ad eventuali imprevisti i residui risparmi ([all. 11](#));

- ✓ €38.979,00 tramite una provvista mensile pari ad €639,00 per i prossimi 5 anni o meglio per 61 rate.

Per un totale di €48.966,38.

Il piano prevede le seguenti percentuali di soddisfazione:

- 1. 100% del compenso in prededuzione accettato dal ricorrente in favore dell'OCC di Trani, per un totale di 4.880,00 compreso iva,(acconti già versati pari ad euro 1240,00 oltre iva, residuo da versarsi 3.336,00);**
- 2. 75% del compenso in prededuzione dello scrivente avvocato della parte, ex art. 6 c.1 lett. B), subordinato all'ipotesi in cui il predetto piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato, per un totale di €3.588,00 compreso CPA e Iva se prevista, con rinuncia espressa alla degradazione in privilegio del credito residuo;**
- 3. 30% circa per tutti i creditori privilegiati, come già ripoprtato e specificato nella relazioen del gestore nominato;**
- 4. 3% ai crediti chirografari ovvero sia al chirografario degradato per incapacienza patrimoniale, quindi BPP e Comune di Veglie e Lecce, che alla multa stradale che è ab origine priva di qualsivoglia privilegio atteso che il comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, che attribuiva il grado di privilegio alle stesse, risulta abrogato.**

7 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Come innanzi anticipato, l'odierno istante è comproprietario, nella misura del 50% dell'immobile in Veglie (LE) in via Madonna dei Greci n. 15, nonché del 50% di un piccolissimo immobile popolare sempre in veglie, comune di Lecce

Sul primo immobile vi è il diritto di usufrutto dell'ex coniuge dell'odierno istante, sig.ra Morleo Rita (cfr. Decreto di omologa di separazione coniugi [all. 4](#)) e tale decreto, mi è



d'obbligo evidenziarlo, veniva finanche registrato nei pubblici registri (allegata [visura ipotecaria](#)).

L'immobile, secondo le quotazioni OMI ([all.11](#)), ha un valore di circa €190.000,00.

La perizia di parte, predisposta dal geometra Geom. GUIDA Andrea, ha certificato che l'immobile, nello stato di fatto in cui si trova, ha un valore pari ad euro 150.000,00 ([perizia allegata](#)).

La svalutazione dello stesso per il diritto di abitazione in capo alla sig.ra Morleo, già registrato, porta il valore dell'immobile ad euro 120.000,00.

Si simula, di seguito, i possibili, ma assolutamente incerti, valori di ricavato di una non auspicata vendita in asta degli immobili

	Valutazione quotazione OMI	Valutazione in perizia	Valutazione con diritto di abitazione
Valore stimato	190.000,00	150.000,00	120.000,00
Prezzo base 1^ asta	142.500,00€	112.500,00	90.000,00
Offerta minima 1^ asta	106.875,00	84.375,00	67.500,00
Prezzo base 2^ asta	106.875,00€	84.375,00	67.500,00
Offerta minima 2^ asta	80.153,25€	63.281,25	50.625,00

Non ritengo di dover andare oltre nelle simulazioni di asta, ritenendo già provata la convenienza economica di siffatta proposta di ristrutturazione del debito, rispetto all'alternativa liquidatoria, già al secondo tentativo di asta.

L'altro immobile ha di per sé un valore molto basso già in partenza, come dimostra l'allegata perizia, sempre cointestato, ed il valore dell'immobile sul mercato è pari ad euro 15.000,00 la quota parte dell'odierno ricorrente.



Al secondo tentativo di asta il valore di offerta minima è pari ad euro 8.437,00

Senza considerare inoltre, e come già precisato, che gli immobili sono in comproprietà con l'ex coniuge, che non è debitrice del medesimo istituto, ma bensì totalmente estranea, ed inoltre grava, sull'immobile più importante, il diritto di usufrutto riconosciuto per decreto, ed il diritto di abitazione, già registrato presso i pubblici registri, che di fatto diminuiscono drasticamente il valore dell'immobile, nonché la sua competitività sul libero mercato (di fatto questo immobile, per tutto quanto innanzi detto, è poco appetibile).

Sempre per completezza del ricorso, e con il fine ultimo di fornire all'organo Giudicante tutti gli elementi utili per valutare la convenienza economica della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenzio, ed allego, al ricorso ([all. 13](#)), documentazione relativa ad altri immobili in asta nel medesimo Comune di Veglie, sempre presso il Tribunale di Lecce⁹ che rendono evidente che sul comune di Veglie non c'è grande mercato degli immobili in asta, ricordando tuttavia che non vi è, sino ad oggi, alcuna procedura esecutiva pendente tra le parti contro l'immobile di comproprietà del ricorrente e della sig.ra Morleo, ex coniuge del ricorrente.

Sottolineo che Veglie è un comune molto piccolo dove gli immobili in asta, tendenzialmente, suscitano poco interesse, difatti sul sito si rinvennero procedure esecutive di immobili anche molto grandi, pendenti sin dal 2005¹⁰.

Dando tuttavia uno sguardo alle aste sul comune di Veglie, notiamo un immobile con caratteristiche molto simili a quello di proprietà del ricorrente, sia per appartenenza alla zona OMI, sia per grandezza (sicuramente quello in asta ha un valore maggiore rispetto

9

<https://aste.legalmente.net/ricerca.do?rlpid=75&rlcid=6078&rds14=0&rds15=0&rsid=2&rds54=0&rds20=202&rcid=6&rds32=207&ro=2>

10

<http://aste.legalmente.net/dettaglio.do?daid=4981&rds15=0&rds14=0&rds54=0&rds32=207&rlpid=75&rsid=2&rcid=6&rds20=202&rlcid=6078&ro=2>



a quello dell'odierno ricorrente, atteso che lo stato in cui l'immobile del sig. Tondo oggi si trova non è certo eccellente).

Evidenzio che l'immobile ritrovato in asta ed innanzi riportato, ha annesso all'appartamento, di piena proprietà dell'esecutato, anche un negozio, e questo immobile, *repetita iuvant*, di intera proprietà dell'esecutato, con annesso il negozio, venduto in lotto unico, partiva da un valore di stima totale di €241.341,40, (negozio +appartamento).

L'immobile innanzi indicato, a seguito di ripetuti tentativi di vendita, il 12/04/2022, aveva un valore di asta pari ad €57.375,00, quale offerta minima ([all.13](#) perizia dell'immobile e pagina web del siti delle aste)¹¹.

Oggi il valore del predetto immobile, con relativo negozio pertinente, di piena proprietà, risulta essere sul sito delle aste ad euro 27.601,00¹² quindi certamente un valore molto basso.

Quindi, partendo da un valore di stima pari ad €241.341,40, si è arrivati ad un valore di vendita di €57.375,00 e continuerà presumibilmente la vendita forzata con un valore di 27.601,00¹³.

Quindi un valore di realizzo di circa l'11%.

PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA E TUZIORISMO DIFENSIVO, EVIDENZIO CHE PERSINO LA PROCEDURA ESECUTIVA RGE 878/2013, TRIBUNALE DI LECCE, CHE HA VISTO LA VENDITA IN ASTA

¹¹ <https://www.oxanet.it/annunci/immobili/veglie/dettaglio-annuncio?PROV=&ID=244301>

<https://www.fallimenti.it/asta-9644f3c2-830c-5b72-969f-d4d414053c71>

¹² <https://www.fallimenti.it/asta-9644f3c2-830c-5b72-969f-d4d414053c71>

¹³ <https://www.fallimenti.it/asta-9644f3c2-830c-5b72-969f-d4d414053c71>



DELL'IMMOBILE DEL FIGLIO, INTERA PROPRIETÀ, VEDEVA ASSEGNATA LA SOMMA PARI AD EURO 48.857,14 ALLA BANCA IPOTECARIA, PARTENDO DA UN VALORE DI PERIZIA PER I TRE IMMOBILI, PARI AD EURO 170.800,00, quindi con una percentuale di realizzo dalla vendita dell'immobile ipotecato, pari al 28,60% (oggi alla banca si sta offrendo il doppio).

Ritengo dunque provata la convenienza economica della sottoposta proposta, pur non considerando la gravissima responsabilità dell'istituto erogante il finanziamento.

Inoltre, è opportuno evidenziare anche che il prezzo di partenza dell'immobile preso come termine di paragone sul Tribunale di Lecce, era molto più elevato rispetto al valore dell'immobile in comproprietà dell'odierno ricorrente, ed inoltre evidenzio ancora che, e questo è d'obbligo evidenziarlo, nel caso che oggi ci occupa, l'immobile del ricorrente è di proprietà solo nella quota pari al 50%, e su di esso grava il diritto di usufrutto dell'ex coniuge ed il diritto di abitazione registrato presso il catasto.

È corretto pertanto ritenere che il rischio di aste deserte e di vendita del bene ad un prezzo non congruo è molto elevato, considerando lo stato di fatto in cui oggi è l'immobile, ovvero una quota indivisibile di immobile con diritto di usufrutto dell'intero immobile, riconosciuto per decreto in favore della signora Morleo Rita.

Non sono inoltre prevedibili al momento i costi per procedere al giudizio di divisione dell'immobile medesimo, non essendo, il predetto immobile, comodamente divisibile, tuttavia nel rispetto della normativa, ed al fine di valutare la convenienza della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, verranno considerati tutti i costi presumibili della procedura in adempienza all'art. 76, c. 2, lett. e) CCII.

Prendendo in considerazione, dunque, il sopra riportato valore di realizzo dell'immobile, al secondo tentativo di asta, pari ad €80.153,00, ritengo *ictu oculi* **provata la convenienza economica** della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ma procediamo come richiesto dalla normativa.



Valore di realizzo al secondo tentativo di asta pari ad € €80.153,00 (il vero valore realizzabile alla seconda asta è pari ad euro 63.281,25 nello stato di fatto in cui esso versa).

Chiaramente solo la metà dell'importo ricavabile spetta pro quota al debitore istante, di conseguenza ai suoi creditori.

Quindi l'attivo che l'istante potrebbe mettere a disposizione del creditore, a conclusione di una non auspicata procedura esecutiva, sarebbe di circa €35.000,00.

Ma per procedere con esecuzioni sugli immobili invero è doveroso sostenere notevoli spese, per compensi di professionisti delegati, che godono di prededuzioni e privilegio ex art. 2770, quindi somme tutte che la banca dovrà sostenere per procedere con esecuzione contro l'immobile, e che solo alla fine della liquidazione verranno rimborsate.

Se si considera che il bene risulta essere di comproprietà dei coniugi Tondo e Morleo, e se si considera dunque che per porre in asta l'immobile è doveroso prima procedere alla divisione della comunione legale dell'immobile, la Banca presumibilmente dovrà affrontare spese per compensi non inferiori ad euro 20.000,00 (nella procedura esecutiva già portata a termine, i compensi posti in prededuzione sono pari ad euro [17.510,09](#). [Cfr.all. 9](#) senza tuttavia che sia stato necessario procedere alla divisione della comunione legale dell'immobile)

Dal predetto attivo, quindi, bisogna sottrarre tutti i costi della procedura di liquidazione stessa, come innanzi già detto e nel rispetto dell'art. 76, c. 2, lett. e) CCII.

Quindi oltre a considerare i costi del gestore, nonché dello scrivente avvocato, già sopra menzionati, bisogna inoltre considerare, rispetto all'alternativa liquidatoria i seguenti ulteriori costi:

- ✓ **€9.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nominando per la procedura di liquidazione controllata;**



- ✓ **€2.000,00 quale costo per l'apertura di conto corrente dedicato alla procedura di liquidazione;**
- ✓ **€ 10.000,00 per costi di perizia dell'immobile, trascrizione pignoramento e pubblicità di aste (all. 14 stato passivo con indicati i costi liquidati per la perizia dell'immobile);**
- ✓ **€6.000,00 per avviare e concludere il giudizio di divisione della comunione legale.**

Detratti dunque tutti i costi prevedibili per portare a termine la procedura di liquidazione controllata, residuerebbe in favore della BPP, solo un attivo pari ad €2.000,00

Appare chiaro dunque che alla Banca non rimarrebbe, dalla non auspicata vendita all'asta dell'immobile, alcun profitto!!!

Di contro invece, nella suddetta proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti i sopra menzionati compensi, andrebbero invece a beneficio del creditore ipotecario dell'odierno ricorrente, seppur ricordo che vi è una grave responsabilità della banca nell'indebitamento dell'istante ex art. 69, e per quanto detto al creditore privilegiato per ipoteca iscritta, dovrebbe essere inibita qualsiasi forma di reclamo e/o opposizione.

Ricordo inoltre che tra le parti è ancora pendente la causa di appello che certamente non avrebbero interesse più a coltivare, e ciò accrescerebbe ulteriormente l'attivo che la Banca potrebbe incassare (si consideri infatti i costi di una ulteriore CTU, già sostenuti nella causa di primo grado e che la banca potrebbe pacificamente evitare di sostenere nuovamente in sede di appello).

Sull'alternativa liquidatoria evidenzio tuttavia che nella legge sul sovraindebitamento c'è stato un deciso cambiamento, e la legge non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come ben evidenziato nei decreti che di seguito riporto.



Decreto di omologa del piano del Tribunale di Benevento e del Tribunale di Reggio Calabria allegati :*“Per completezza di trattazione l’OCC ha preso in considerazione, anche, l’alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato **eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano** rispetto all’alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis l.3/2012. In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.*

Quanto piuttosto si tende a far emergere oggi, al fine di sanzionare codesti atteggiamenti, la colposità degli Istituiti di credito nella concessione abusiva del credito.

Tuttavia per completezza del ricorso, abbiamo analizzato anche questo aspetto.

Rappresento inoltre, a chiusura del ricorso, che il sig. Tondo risulta inoltre essere comproprietario, insieme ai fratelli, di terreni agricoli incolti in un paesino in provincia di Genova, precisamente nel comune di Bargagli, un comune ancor meno appetitoso rispetto il comune di Veglie.

I predetti beni immobili già catastalmente hanno un valore bassissimo, e facendo una valutazione secondo le quotazioni OMI, il valore del predetto immobile si aggira tra 35.063,00 valore minimo, ed euro 53.333,00 valore massimo OMI, senza considerare lo stato di fatiscenza in cui si potrebbero trovarsi essendo essi abbandonati da diversi anni, ovvero dalla morte del padre del padre dell’odierno ricorrente.

Nella più rosea della ipotesi il sig. Tondo potrebbe accrescere il suo patrimonio di ulteriori 8.000,00 euro circa (53.000/6).

Ma anche per queste porzioni di immobili e terreni agricoli arborei, bisogna considerare i costi di divisione della comunione legale da sostenersi, i costi del perito per una vendita forzata dell’immobile, del delegato alla vendita, custode, ed altre spese correlate. Non



vi è chi non veda la assoluta mancanza di convenienza nell'alternativa liquidatoria anche di questi immobili.

Tuttavia è bene precisare che il sig. Tondo non intende certamente sottrarre questi beni da vendite laddove verrà ritenuto opportuno.

Per tuziorismo narrativo evidenzio che, visionando il sito [della aste](#) sul comune di Bargagli, in provincia di Genova, appare subito evidente che in quel comune non vi è mercato, ed il valore più alto trovato di un immobile in buone condizioni, è pari ad euro [30.000,00](#) ([allegati](#)).

Non ritengo di dover aggiungere altro.

Tutto quanto sopra esposto, narrato ed evidenziato, il sig. Tondo Roberto con l'Avv. Filomena Baldino

CHIEDE

a questo Onorevole Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.L. 14/2019:

- I. di voler disporre, con decreto, la pubblicazione della proposta e/o del ricorso ex art. 70 c.1 CCII;
- II. Disporre inoltre, nel medesimo decreto che ne venga data comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC;
- III. **dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019;**
- IV. Voglia, l'On.le Tribunale adito, stante la linearità e la legittimità del Piano di ristrutturazione del debito sottoposto, ai sensi del c. 7 dell'art. 70, procedere all'omologa del piano con sentenza definitiva, ordinando la pubblicazione della stessa sentenza;
- V. Voglia disporre, infine, sin da ora, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta sull'immobile, allorché il piano verrà concluso, nell'auspicata ipotesi di omologa di piano.




Si precisa inoltre che, a seguito dell'auspicata omologa del piano, interverrà tra le parti, per la causa di appello pendente presso il Tribunale di Lecce, RG 627/2022, Tribunale di Lecce, cessata materia del contendere.

Con osservanza.

Trani, data del deposito.

Avv. Filomena Baldino




Si allega:

- 1) Proposta di piano con relativa Relazione particolareggiata;
- 2) Nomina gestore;
- 3) Certificato di residenza;
- 4) Rendicontazione cedolini di pensione;
- 5) Separazione e omologa;
- 6) Decreto di liquidazione 7/2022;
- 7) Piano ammortamento mutuo Tondo;
- 8) Riparto procedura esecutiva;
- 9) Omologa Tribunale di Napoli
- 10) Dichiarazione di messa a disposizione somme
- 11) Quotazione immobile OMI
- 12) perizia dell'immobile e pagina web del siti delle aste.
- 13) Perizia immobile del sig. Tondo;
- 14) Giacenze sul conto;
- 15) Pec di domanda di ammissione al passivo nella procedura del figlio da parte dell'istituto di credito;
- 16) Immobili in asta nel comune di Bargagli;
- 17) Compenso accordato con la parte.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino





Procedura n. 49/2023 R.G. P.U.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice designato,

- visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Tondo Roberto (C.F. TNDRT38H07L711A), nato a Veglie (LE) il 7.6.1938, residente a Trani in corso Vittorio Emanuele 87;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- considerato che parte ricorrente: a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta; b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; c) ha fornito la documentazione prevista;
- vista l'istanza di inibitoria, ai sensi dell'art. 70, co. 4, d. lgs. 14/2019, contenuta nel ricorso;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 13.7.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- avvisa i creditori che: ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone divieto di proporre azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione aventi a oggetto beni del patrimonio medesimo, se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 27 aprile 2023

Il giudice delegato
Giulia Stano